

Decreto N°

25

in data 11 MAG. 2012

Oggetto: Dichiarazione di non procedibilità del procedimento referendario per l'abrogazione parziale di norme che disciplinano le specie cacciabili e l'esercizio della caccia. Articolo 32, comma 3, legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i.

Il Presidente della Giunta Regionale

Vista la legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i.: "Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo";

visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 19 del 4 aprile 2012: "Indizione del referendum per l'abrogazione parziale di norme che disciplinano le specie cacciabili e l'esercizio della caccia: articolo 20, comma 1, legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i.";

visto che il referendum abrogativo sopra richiamato ha ad oggetto l'abrogazione parziale della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10;

visto l'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012" (pubblicata sul supplemento n. 1 al B.U. n. 18 del 4/5/2012 ed entrata in vigore il giorno della pubblicazione) con il quale è stata abrogata la l.r. 4 settembre 1996, n. 70 e s.m.i., e sono state dettate nuove disposizioni;

considerato che, a norma dell'art. 32, comma 1, della l.r. n. 4/1973 e s.m.i., se la legge, o le singole disposizioni di essa, cui il referendum si riferisce viene abrogata le operazioni referendarie non hanno più corso, salvo quanto disposto dal successivo comma 2 in ordine alla trasposizione dei quesiti referendari nel caso di abrogazione accompagnata da altra disciplina della medesima materia, senza modificazione né dei principi ispiratori della disciplina preesistente, né dei contenuti normativi essenziali dei singoli precetti;

visto l'articolo 32, comma 3, della l.r. n. 4/1973 e s.m.i., che testualmente recita: "L'annullamento della procedura referendaria o la sua prosecuzione, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, sono stabilite dal Presidente della Giunta con proprio decreto motivato, previo parere conforme della Commissione di Garanzia. La decisione di annullamento, fatte salve le impugnative previste dalle leggi nazionali, costituisce provvedimento definitivo e preclusivo per l'ulteriore corso della iniziativa referendaria.";

visto che in data 4/05/2012 il Presidente della Giunta regionale ha richiesto alla Commissione di Garanzia di cui alla l.r. n. 25/2006 il previsto parere;

dato atto che in data 10/05/2012 la Commissione di Garanzia ha espresso l'allegato parere n. 2/2012 nel quale, dopo aver ampiamente argomentato con motivazioni che si richiamano integralmente, ha concluso nel senso: "che l'art. 40 l.r. n. 5/2012 produce abrogazione ai sensi dell'art. 32, co. 1, l.r. n. 4/1973 della legge cui il referendum si riferisce e che, pur sussistendo per una parte rilevante del quesito referendario la situazione delineata all'art. 32, co. 2, l.r. n. 4/1973, cioè pur essendo l'abrogazione "accompagnata da altra disciplina della medesima materia, senza modificazione né dei principi ispiratori della disciplina preesistente, né dei contenuti normativi

essenziali", risulta, per effetto dei limiti tecnici posti alla trasferibilità del quesito, giuridicamente precluso che il referendum si svolga sulle nuove disposizioni";

considerato che il presente decreto, a seguito della formulazione da parte della Commissione di Garanzia del parere di cui all'art. 32, comma 3, l.r. n. 4/1973 e s.m.i., costituisce atto dovuto e non differibile, da adottarsi in conformità al richiamato parere;

ritenuto in conseguenza del citato parere di dover decretare la cessazione della procedura e delle operazioni relative al referendum abrogativo di cui al Decreto n. 19 del 4 aprile 2012;

tutto ciò premesso

visto l'art. 32 della l.r. 16/1/1973 n. 4 e s.m.i.;

visto l'art. 8 della l.r. 26/7/2006 n. 25;

facendo seguito alle disposizioni di cui al DPGR n. 19 del 4 aprile 2012;

DECRETA

Il procedimento referendario e le relative operazioni di cui al Decreto n. 19 del 4 aprile 2012 non hanno più corso.

Il presente decreto sarà notificato al Rappresentante dello Stato per il sistema delle Autonomie, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, nonché comunicato ai Sindaci ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Regione.

DIRETTORE REGIONALE
Laura Bertino
Laura Bertino

L'Estensore
Laura Di Domenico
Laura Di Domenico

Torino, li 11 MAG. 2012

Roberto Cota
Roberto Cota